

TRIBUNALE DI TREVISO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Alberto Barbazza - Presidente

dott. Marco Saran - Giudice relatore

dott. Alessandro Bagnoli - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. r.g. ... / 2021 promossa con ricorso per Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio depositato in data 29/04/2021 da

L.A., c.f. (...), con l'avv. ..

-ricorrente-

contro

K.E.H., c.f. (...),

-resistente contumace-

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO - Sede

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 17.2.22 sulle seguenti Conclusioni di parte ricorrente:

come da ricorso introduttivo, con conclusioni confermate in memoria integrativa. Rinuncia a termini per scritti conclusivi

Per il Pubblico Ministero: "dichiararsi la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio";

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29/04/2021 la ricorrente ha chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio ed ha esposto

a) che in data 15/01/2004 aveva contratto matrimonio con E.H.K.

b) che dalla loro unione è nata la figlia L. in data (...);

c) che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza del 16.5.12 di questo Tribunale e che la separazione si era protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del 26.10.07.

Dinanzi al Presidente del Tribunale non è comparso il resistente.

Il Presidente pertanto, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le condizioni della separazione, in quanto il resistente ha continuato a palesare un disinteresse materiale e morale nei confronti della figlia L..

La causa è stata quindi rimessa dinanzi al G.I., dinanzi al quale è stata depositata memoria integrativa dalla ricorrente.

Nella successiva fase contenziosa, il resistente, ancora ritualmente notificato, rimaneva contumace e la ricorrente non demandava i termini ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. e precisava le conclusioni, rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

Il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, mandando per l'acquisizione delle conclusioni del P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi che sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente controversia, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma primo, lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003, il quale stabilisce che "Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato Membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora".

Al riguardo, dalla documentazione depositata dalla ricorrente risulta che i coniugi si siano sposati il giorno 15/01/2004 in ... e che abbiano ivi convissuto sino a quando il resistente non ha abbandonato la casa coniugale.

L'ultima residenza abituale dei coniugi è situata pertanto in...: sussistono pertanto i requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a) del Regolamento comunitario di cui sopra.

In ordine alla legge sostanziale applicabile, poiché l'art. 31 della L. 31 maggio 1995, n. 218 deve ritenersi implicitamente abrogato posto che il presente giudizio è stato radicato dopo il 21 giugno 2012 deve trovare applicazione il Reg. n. 1259/2010 (stante il carattere universale dello stesso sancito dall'art. 4), con la conseguenza che, a mente dell'art. 8, comma primo, lettera d) di tale regolamento deve trovare applicazione la legge italiana quale legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Tanto premesso, deve osservarsi a questo punto che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in ... in data 15/01/2004 e che l'atto sia stato trascritto al n. 1 parte II serie C, Anno 2004 del relativo registro.

Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate ne hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 e dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, per procedere alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 citato ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ... è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.

Sussiste altresì la giurisdizione italiana in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, ex art. 8 di cui al reg. UE 2201 / 03, in ragione della residenza in Italia dei minori, così come italiana è la legge applicabile ex art. 17 di cui alla Convenzione de l'A. che prevede in tal senso il richiamo alla residenza abituale dei minori.

Sussiste giurisdizione italiana anche con riferimento alle obbligazioni alimentari, con richiamo sul punto al reg. UE n. 4 del 2009, così come la legge applicabile è anche su detto profilo quella italiana, giusto richiamo del citato Regolamento all'art. 15 del protocollo dell'A. del 23.11.07 (che prevede quale legge applicabile quella della residenza del creditore alimentare).

Con riferimento alle condizioni accessorie del divorzio, per come sopra esposto, si applica quindi la legge italiana.

Giova a questo punto osservare, quanto all'affidamento dei figli minori in ipotesi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero in caso di

procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, la regola generale è costituita dall'affidamento condiviso ex art. 337 ter cod. civ.

In particolare, tale disposizione codifica il diritto del minore alla "bigenitorialità", ossia il diritto del figlio sia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, sia a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione.

Tuttavia, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare a tale tipologia di affidamento e disporre un regime di affidamento mono-genitoriale c.d. esclusivo ex art. 337 quater cod. civ.

Ai sensi dell'art. 337 quater cod. civ., infatti, "il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore".

Dal dato letterale si evince che il parametro di riferimento nella decisione del giudice è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale del minore, il quale impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e, al contempo, ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.

Pertanto, il giudice, nella scelta del regime di affidamento applicabile al caso sottopostogli, è tenuto a formulare un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, attraverso il richiamo ad "elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore" (cfr. Cass. civ. 19 luglio 2016, n.14728).

Inoltre, come ribadito più volte dalla Corte, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla "idoneità del genitore affidatario", ma anche in negativo sulla "inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore" (cfr. ex multis, Cass. civ., 6 marzo 2019, n. 6535; Cass. civ., 3 gennaio 2017, n.27).

In merito, peraltro, la Corte specifica che integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi (cfr. Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).

Nell'ipotesi in cui venga concesso l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, l'art. 337 quater, comma terzo, cod. civ., prevede, da un lato, che il genitore affidatario, salva diversa disposizione del giudice, abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui figli e che si debba attenere alle condizioni determinate dal giudice; dall'altro lato, dispone che il genitore non affidatario, salvo che non sia diversamente stabilito, abbia il diritto-dovere di concorrere alle decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio, nonché di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, ricorrendo al giudice qualora ritenga che l'altro genitore adotti comportamenti pregiudizievoli nel suo interesse.

Accanto al regime di affidamento esclusivo, l'affidamento super-esclusivo costituisce un'ipotesi ulteriore di affidamento, elaborata dalla Giurisprudenza sulla base del dato letterale di cui all'ultimo

periodo dell'art. 337 quater cod. civ., il quale dispone che: "Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori".

In particolare, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l'inciso "salvo che non sia diversamente stabilito" consente al giudice di derogare alla disciplina dell'affidamento esclusivo - nella parte in cui dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori - e prevedere che sia il solo genitore affidatario ad adottare le decisioni "di maggiore interesse per i figli", relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, nonché alla straordinaria amministrazione, autonomamente e senza il previo accordo con il genitore non affidatario.

L' affidamento super- esclusivo, così delineato, determina preclusioni più stringenti in capo al genitore non affidatario ed è, pertanto, considerato residuale rispetto al regime di affidamento esclusivo.

Ne consegue che l'applicabilità di tale istituto richiede che l'inidoneità educativa del genitore, il suo disinteresse nei confronti della prole e la condotta dello stesso siano particolarmente gravi e tali da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore (cfr. Trib. Milano, sez. IX, 20 giugno 2018, n.6910; Trib. Milano, sez. IX, ord. 20 marzo 2014).

Nel caso di specie, rileva il Collegio che il padre è da anni irreperibile, non ha mai versato alcuna somma a favore delle figlie e, di lui, la ricorrente non ha alcuna notizia o contatto di alcun genere, essendo pertanto evidente il disinteresse materiale e morale del padre nei confronti della figlia L..

Tenuto pertanto conto del totale disinteresse materiale e morale del convenuto, il quale non ha mai concorso al mantenimento della prole e risulta scomparso da anni, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'affidamento cosiddetto "super esclusivo" che, a differenza di quello previsto dall'art.337 quater c.c., stabilisce appunto che tutte le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre.

In ragione di quanto sopra esposto, quali statuizioni accessorie, si confermano pertanto le condizioni di cui alla separazione relativamente ad affidamento esclusivo della prole alla madre, diritto di visita del padre alla figlia ove si rifaccia vivo presso l'abitazione della madre e previo accordo con quest'ultima, disponendo tuttavia, con riferimento alle modalità dell'affidamento esclusivo, che tutte le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre, senza il preventivo accordo del padre.

Per il mantenimento della figlia minorenni, infine, risulta equo aumentare la misura di quanto previsto in sede di separazione da € 300,00 ad € 400,00, essendo trascorsi circa dieci anni dall'emissione della sentenza di separazione ed avendo la figlia quasi diciassette anni, con conseguente accrescimento delle esigenze della stessa. Quanto sopra oltre spese straordinarie al 50%, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.

Va rigettata la domanda di disporre il divieto di espatrio della minore L., se non accompagnata dalla madre, nonché l'iscrizione di tale divieto nelle liste di frontiera, non risultando che il resistente sia in possesso dei documenti per l'espatrio della minore, prossima al compimento dei diciassette anni, in aggiunta al fatto che non risultano contatti di alcun tipo tra le parti da oltre dieci anni.

Con riferimento ai rapporti economici tra i coniugi nulla si prevede, non essendovi richiesta di assegno divorzile da parte della ricorrente.

In ragione di quanto sopra esposto, si emettono le seguenti statuizioni accessorie:

a) conferma le condizioni di cui alla separazione in punto di affidamento e diritto di visita del padre, con l'ulteriore disposizione per cui, con riferimento alle modalità dell'affidamento esclusivo, tutte le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;

b) a parziale modifica delle previsioni della separazione in punto di mantenimento, pone a carico del padre l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente di A.L., a titolo di contributo al mantenimento della figlia L., l'importo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito del ricorso per divorzio, oltre al 50%, alle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate le prime due fasi secondo i valori medi degli scaglioni di riferimento (indeterminabile, complessità bassa) attesa la sostanziale assenza di istruttoria e la definizione in prima udienza della controversia.

Il resistente E.H.K. va quindi condannato al pagamento a favore di A.L. di € 2.767,00 per compensi professionali, oltre a spese generale 15% ed oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.L. nei confronti di E.H.K.:

c) Dichiara lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi A.L. , nata a V.V. (T.) il (...) e E.H.K., nato a M. - R. il (...), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CISON DI VALMARINO al n. 1 parte II serie C, Anno 2004 del relativo registro, alle seguenti condizioni: a) conferma le condizioni di cui alla separazione in punto di affidamento e diritto di visita del padre, con l'ulteriore disposizione per cui, con riferimento alle modalità dell'affidamento esclusivo, tutte le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre; b) a parziale modifica delle previsioni della separazione in punto di mantenimento, pone a carico del padre E.H.K. l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente di A.L., a titolo di contributo al mantenimento della figlia L., l'importo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza

dalla mensilità successive al deposito del ricorso per divorzio, oltre al50%, alle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;

2) condanna E.H.K. al pagamento a favore di A.L. delle spese di lite, quantificate in € 2.767,00 per compensi professionali, oltre a spese generale 15% ed oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ...di procedere all'annotazione della presente sentenza.

Conclusione

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 1 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022.